Comune di Deliceto

PROV. di FOGGIA

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE.

VISTO: Parere favorevole condizionato all'osservanza di quanto riportato nella relazione n° 3420 del 19-2-80 ~~in data~~ e n. 3835/4064 del 13-2-81 Settore Urbanistico Regionale e Delib. G.R. N. 1817 del 23-3-80 e n. 1864 del 9-3-81

IL COORDINATORE
DEL SETTORE URBANISTICO REGIONALE

Il Progettista
F.to (Prof.Ing.Almerico Realfonzo)

F.to$ Il Sindaco : A.Bonuomo-

SI ATTESTA

che i presenti elaborati sono stati approvati con Del.Cons.n.111 del IO.IO.77 e sono stati dxpositati presso la Segreteria Comunale, in libera visione al pubblico dal 27.4.1978 al 26.5.1978.

Il Segretario Com.
-Dr.L.Casolaro-
Casolaro

1977

Il Sindaco
-prof.G.Castrucci-

STUDIO DISEGNO CARTOGRAFICO PROF. LUIGI SARNO NAPOLI

TABELLA DEI TIPI EDILIZI.

DESTINAZIONE DI ZONA	SIMBOLOGIA	Indice di fabbricabilità territoriale.mc/mq 1	ATTREZZATURE				Destinazione d'uso 6
			Aree per l'istruzione mg/mq 2	Attrezzature d'inter.comune. mg/mq 3	Spazi pubblici attrezzati. mg/mq 4	Parcheggi pubblici mg/mq 5	
A) Centro Storico		=	=	=	=	=	R,T,U, C,S,L
B) Residenziale attuale		2	=	=	=	=	R,T,U, C,S,L
C_1) Residenziale di progetto		0,85	0,046	0,030	0,252	0,033	R,T,U, C,S,L
C_2) Residenziale di progetto PREFERENZIALE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	C F R. LE TAVOLE DEL P. R. G.	0,85	0,047	0,050	0,422	0,031	R,T,U C,S,L
C_3) Residenziale di progetto		0,60	0,041	0,082	0,377	0,049	R,T,U, C,S,L
C_4) Residenziale di progetto		0,50	=	0,123	=	0,138	R,T,U, C,S,L
D) Industriale		0,750	=	In totale 0,10 mq/mq			O,I,U
E) Agricola E1		=	=	=	=	=	R,A
F) Attrezzature ed impianti di interesse gener.		=	=	=	=	=	P
Ospedaliera		0,90	=	=	=	0,040	P
Standards urbanistici		ARRE DESTINATE ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE,A LIMITI DI DENSITA EDILIZIA, ALTEZZA E DIST					
AGRICOLA SPECIALE E2 Forestale a tutela VINCOLATE AI SENSI DELLA LEGGE STATALE n.3267/1923		NON SONO AMMESSE COSTRUZIONI, ANCHE A CARA RISPETTO DEGLI ALTRI PARAMETRI PER					
Verde di rispetto		NON SONO AMMESSE COSTRUZIONI RESIDENZIALI-					
Verde pubblico semplice		SONO AMMESSE SOLTANTO ATTREZZATURE NON PER					

Indice di fabbricabilità fondiaria. mc/mq	Superficie minima del lotto. mq	Indice di copertura. mq/mq	Altezza. mt	Volume massimo. mc	Numero dei piani n	DISTACCO MINIMO				Parcheggio nel lotto mq/mc	~~Lunghezza max~~ dei prospetti mt	Spazi interni	Indice di piantumazione n/ha	
						da edifici		da confini						
						In rapporto all'altezza.m/m	Assoluta m	In rapporto all'altezza.m/m	Assoluta m					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
=	=	=	10	=	3	=	=	=	=	=	=	=	=	Piano particolaregg. di esecuzione O PIANO DI RECUPERO
3	=	0,50	10	=	3	1/1	10	1/2	5	5/100	=	Co	=	Piano particolaregg. di esecuzione.Lottiz. convenzionata. IN ALTERNATIVA CONCESSIONE EDILIZIA SINGOLA
1,6	=	0,16	10	=	3	3/2	15	3/4	7,5	5/100	=	=	100	Piano particolaregg. Lottizzaz.convenzion.
3,25	=	0,325	10	=	3	1/1	10	1/2	5	5/100	=	=	100	Piano particolaregg. Lottizzaz.convenzion.
2,00	=	0,20	10	=	3	1/1	10	1/2	5	5/100	=	=	100	Piano particolaregg. Lottizzaz.convenzion.
0,75	=	0,10	7,50	=	2	2/1	15	1/1	7,5	5/100	=	=	120	Piano particolaregg. Lottizzaz.convenzion.
2,00	5.000	0,22	9	=	=	3/1	25	3/2	12,50	8/100	=	=	100	Piano particolaregg. Lottizzaz.convenzion.
0,03 ~~0,10~~	10.000	0,016	8	=	2	4/1	30	4/2	15	5/100	=	=	=	Concessione edilizia
2,00	=	0,30	7,50	=	2	3/2	10	3/4	5	8/100	=	=	=	Concessione edilizia
3,00	=	=	10	67.000	3	3/2	12	=	50	=	=	=	150	Concessione edilizia
LL'ISTRUZIONE ED A SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI; PARCHEGGI ESCLUSI ANZA COME NELLE ZONE OMOGENEE DI PERTINENZA. IN ZONA "E", $I_F = 1$ mq/mq													=	Concessione edilizia
TTERE RURALE CON I.F.F. NON SUPERIORE A 0,01 mc/mq e con il . LA ZONA E1													=	=
ANCHE RURALI.NELLE AREE RI RISP.STRADALE SONO AMMESSI IMPIANTI DI GESTIONE DELLA RETE STRADALE													=	Concessione edilizia
MANENTI PER LO SVAGO ED IL RIPOSO. 29/13 51													=	=

NORME GENERALI

DESTINAZIONI D'USO : le d
sono contrassegnate, nell

- R Residenza
- T Residenze ed impianti
- U Uffici pubblici e pri
- C Attrezzature commerci
- S Attrezzature per lo s
- L Laboratori sussidiari
- O Laboratori artigiani
- I Impianti industriali
- P Attrezzature d'intere
  aperte al pubblico
- A Impianti occorrenti p
  zature a servizio del

SPAZI INTERNI : gli spazi
trassegnati in tabella se
Co Cortile

EDIFICAZIONE
L'edificazione é ammessa,

ZONA "A".
Centro storico. Risanamen
volte a preservare il tes
restauro o di ristruttura
giati di esecuzione (PPE)
di manutenzione ordinaria
e di modifiche interne ne
che delle abitazioni.
Non é consentito superare
putate escludendo sovrast
l'altezza massima, comunq
inferiore all'altezza deg
artistico o, comunque, d'
Distanze tra gli edifici
tate senza tenere conto d
valore storico/artistico
Nella subzona orientale,
zioni pericolanti circost
blico delle aree di risul
Strumenti urbanistici ese
zione. X

ZONA "B"
Residenziale attuale da r
attuata subordinatamente
te (P.L.)estese alle inte
nite dall'Amministrazione
~~Nelle more~~, ANCHE sono consenti
naria, di consolidamento

lestinazioni d'uso ammesse nelle singole zone
a Tabella, secondo la seguente simbologia :

turistici
vati; studi professionali
ali
vago, lo spettacolo, lo sport
delle attività commerciali

sse generale o di zona o di uso pubblico o

er la conduzione dei fondi agricoli ed attrez_
l'agricoltura ~~o dell'agriturismo~~

interni ammessi nelle singole zone sono con_
condo la seguente tipologia :

nelle singole zone, secondo le seguenti norme:

to conservativo attuato mediante operazioni
suto edilizio e la viabilità. Interventi di
zione subordinatamente ai Piani particolareg_
. Nelle more, sono consentite soltanto opere
e straordinaria, di consolidamento statico
cessarie per migliorare le condizioni igieni_

le altezze degli edifici preesistenti, com_
rutture ed aggiunte alle antiche strutture;
ne inferiore a 10 mt, dovrà essere altresì
li edifici circostanti di carattere storico/
interesse ambientale.
non inferiori a quelle preesistenti, compu_
costruzioni aggiunte recenti, se prive di
ambientale.
consentita la demolizione delle fabbrica_
nti il Castello e sistemazione a verde pub_
ca.
cutivi : Piani particolareggiati di esecu_

CONCESSIONE SINGOLA OVVERO
strutturare: ristrutturazione urbanistica
i P.P.E. ovvero a lottizzazioni convenziona_
re "unità di lottizzazione" che saranno defi_
Comunale con propria deliberazione.
e opere di manutenzione ordinaria e straordi_
statico e di modifiche interne necessarie

per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni; nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendessero necessari a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni.
~~Le aree inedificate restano libere fino all'approvazione del P.P.E. ovvero del P.L.~~
L'altezza massima dei nuovi edifici non potrà superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, e comunque inferiore a 10 metri.
Le distanze sono stabilite in relazione alle altezze degli edifici, con minimi distacchi di metri 10 tra gli edifici.
Strumenti urbanistici esecutivi : Piani particolareggiati di esecuzione e/o Lottizzazioni convenzionate. XX

XXXX

ZONE C :("C_1" , "C_2", "C_3", "C_4").
Zone di espansione residenziale. Divieto di eseguirvi qualunque costruzione prima dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi: Ppiani particolareggiati di esecuzione ovvero lottizzazioni convenzionate estese alle intere "unità di lottizzazione" che saranno definite con deliberazione comunale, o con Programma di attuazione.
Le "unità di lottizzazione" dovranno, di norma, comprendere l'intera zona omogenea; nella zona "C_4" l'unità di lottizzazione comprenderà l'intera zona omogenea.
Nella formazione dei P.P.E. ovvero dei P.L., occorrerà prevedere aliquote di spazi pubblici non inferiori a quelle stabilite dalla Tabella, colonne 2,3,4 e 5, che indicano, con riferimento alle aree territoriali delle singole zone omogenee, le quantità di superfici occorrenti per costituire la dotazione di spazi pubblici prevista, dal P.R.G., per le singole zone omogenee ai sensi del D.M.1444 del 2/4/1968.
L'altezza massima dei nuovi edifici é stabilita in metri 10, nelle zone C_1,C_2,C_3, ed in metri 7,50, nella zona C_4.
Le distanze sono stabilite in relazione all'altezza degli edifici, con minimi distacchi tra gli edifici di metri 10 (zone C_2 e C_3) e di metri 15 (zone C_1 e C_4).
Strumenti urbanistici esecutivi : Piani particolareggiati di esecuzione e/o Lottizzazioni convenzionate.

ZONA "D".
Insediamenti industriali e artigianali. E/O INSEDIAMENTI DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE SECONDARIE ESIS
Divieto di eseguirvi qualunque costruzione prima dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi : Piano particolareggiato di esecuzione ovvero Lottizzazione convenzionata comprendente l'intera zona omogenea.
Nelle more, per gli impianti non molesti possono essere consentite opere di modificazione interne per esigenze tecnologiche, produttive, di consolidamento ovvero per migliorare le condizioni igienico sanitarie delle fabbriche. XXX
Altezza massima, metri 9.
Le distanze sono stabilite in relazione alle altezze degli edifici, con minimi distacchi tra gli edifici (padiglioni, opere accessorie ed uffici) non inferiori a metri 25.
Per ciascun lotto é ammessa la costruzione d'una casa per abitazio_

""o delle sub-zone delimitate da via_
bilità esistenti o di progetto ovvero da linee di demarca_
zione fra due destinazioni diverse di

ne destinata al personale di guardiania ovvero, per officine o laboratori artigiani, per la famiglia dell'artigiano; In ogni caso, la cubatura massima sarà inferiore a metri cubi 500, v.p.p. Strumenti urbanistici esecutivi : Piano particolareggiato di esecuzione e/o lottizzazione convenzionata.

~~ZONA "E".~~

~~Zona agricola. Nella zona "E" sono fatti salvi tutti i disposti di legge che in considerazione della funzione produttiva della zona, permettano indici di densità diversi da quelli riportati in Tabella.~~
~~In aggiunta ai volumi residenziali , ammessi in ragione di 0,03 mc/mq, potranno essere consentiti attrezzature ed impianti a servizio dell'agricoltura ovvero a servizio degli insediamenti residenziali destinati all'agroturismo, dimensionati sulla base di 0,10 mc/mq, da riferirsi al lotto nel quale si intende localizzare l'impianto. Altezza massima, metri 8.~~
~~Le distanze tra gli edifici, residenziali e non, sono stabilite dalle norme sulle distanze, con un distacco minimo di metri 30.~~
~~Per le opere da realizzare in zona "E", ivi comprense le residenze, sono necessarie le sole concessioni edilizie.~~

ZONE "F"

Attrezzature ed impianti di carattere e di interesse generale.
Per gli impianti, le attrezzature e le opere pubbliche di interesse generale, sono necessarie le sole concessioni edilizie.
L'altezza massima é fissata in metri 7,50.
Le distanze sono stabilite in relazione alle altezze degli edifici, con minimi distacchi, tra gli edifici, di metri 10.
Per ciascuna attrezzatura é ammessa la costruzione di una casa di abitazione destinata al personale di guardiania, della cubatura massima di mc. 500, v.p.p.

ZONA OSPEDALIERA.

Per questa speciale zona "F", l'esecuzione delle opere é ancora subordinata alla sola concessione edilizia.
L'altezza massima é fissata in metri 10.
I distacchi tra gli edifici (padiglioni, laboratori, opere accessorie, uffici) sono stabiliti in relazione alle altezze degli edifici, con minimo di metri 12. XXXXX

ENTI

NORME PARTICOLARI.

DISTANZE TRA FABBRICATI CON INTERPOSTE STRADE; ZONE "C","D".

Fermi restando i minimi assoluti previsti in Tabella, nelle zone "C" e "D" le distanze minime tra i fabbricati , tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli servizi o insediamenti, devono corrispondere ai minimi previsti dal D.M.1.4.68;nr 1404.
In sede di piano particolareggiato di esecuzione ovvero di lottizzazione convenzionata, possono essere ridotte ,per punti singolari , ai due terzi.

AREE DESTINATE A STANDARDS URBANISTICI.
P.P.E. E LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE.

Nella tavole del P.R.G. sono individuate le aree destinate a standards urbanistici ed a parcheggi. Pertanto, nella redazione dei Piani particolareggiati di esecuzione e/o dei Piani di Lottizzazione convenzionata, é fatto obbligo, anche quando manchino le indicazioni di cui alle colonne 2,3,4 e 5 della Tabella, di attenersi alle destinazioni d'uso contenute nelle tavole del P.R.G.
Ivi sono individuate le aree destinate a standards urbanistici ed aparcheggi occorrenti per costituire, per l'aggregato urbano, una dotazione di spazi pubblici non inferiore a quanto stabilito dal D.M.2 aprile I968 nr I444; secondo i criteri adottati nel P.R.G. e calcolate sulla base della concreta edificabilità conferita dalle norme e dal progetto di P.R.G. alle singole zone.
In sede di P.P.E. ovvero di P.L. dovrà essere definita la distribuzione spaziale delle aree destinate ad attrezzature scolastiche, collettive ed a spazi pubblici attrezzati - per le quali il P.R.G. prevede la localizzazione - in conformità delle quantità indicate nella Tabella, colonne 2,3,4 e 5 e, quando manchino, dalla "Tabella di disaggregazione e riparto degli standards" annessa alla "Relazione illustrativa delle soluzioni di Piano".
Nelle aree destinate a standards urbanistici, i limiti di densità edilizia, di altezza e distanza tra i fabbricati, sono quelli delle zone omogenee in cui ricadono le aree stesse; con l'eccezione della zona "E", per la quale l'indice fondiario per attrezzature e servizi di cui all'art.3 del D.M.2/4/68 nr 1444, vale 1 mq/mq.

ONERI DEI LOTTIZZATORI

I proprietari dei terreni ricadenti nelle "unità di lottizzazione" dovranno stipulare, se vorranno costruire, apposita convenzione con l'Amministrazione.
Le quote di oneri loro spettanti sono determinate , nella convenzione, in proporzione alle caratteristiche ed all'entià degli insediamenti ammessi ed in conformità delle norme di cui alle leggi 17.8.1942 nr 1150,modificata ed integrata da legge 6.8.I967 nr 765,e 28.1.1977 nr 10; nonché in conformità del D.M. 2.4.1968 nr 1444 e della deliberazione comunale sulla "convenzione tipo" e della disciplina stabilita con i Programmi pluriennali di attuazione ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 28/1/1977 nr 10, .

+++++++++

Le presenti norme integrano quelle contenute nel Regolamento edilizio comunale adottato con Delibera nr_______ del_________

XXXXXX

X

""o piano di recupero da adottarsi ed approvarsi nel rispetto delle procedure di legge. In assenza dei predetti piani particolareggiati di esecuzione o di recupero, sono consentiti gli interventi di mautenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro o di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne a singole unità immobiliari con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali. Ciò, ai sensi del 4° comma dell'art.27 della legge n.457/1978. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sono quelle definite dall'art.31 della stessa legge n.457/1978"".

XX

""In alternativa é consentita la concessione edilizia singola con i.f.f. non superiore a 3 mc/mq.
Le soluzioni progettuali, a livello operativo, per quanto attiene gli interventi vanno accompagnate da un grafico rappresentativo della zona concernente uno o più isolati e che contenga l'inserimento dell'intervento progettuale nel contesto urbanistico. Ciò, al fine di assicurare l'armonizzazione ed omogeneizzazione degli edifici per quanto attiene la tipòlogia edilizia, gli allineamenti, le caratteristiche dei fabbricati e le rifiniture esterne.
Tali armonizzazione ed omogeneizzazione saranno assicurate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dallà Commissione edilizia che, in tal senso, indirizzeranno gli interventi sul territorio.
Ove per l'indice di fabbricabilità fondiaria si voglia raggiungere il valore di 5 mc/mq, al fine anche di assicurare un'idonea ristrutturazione urbanistica della zona, il rilascio della concessione edilizia va preceduto dall'adozione ed approvazione di piani particolareggiati di esecuzione o piani di lottizzazione o piani planovolumetrici estesi ad unità di intervento in ogni caso mai inferiore ad un isolato.
In alternativa alle disposizioni predette, l'Amministrazione Comunale potrà, per l'intera zona B. o per settori omogeneà, predisporre ed adottare varianti al P.R.G. che si adeguino anche ai contenuti della circolare dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n.344 in data 4/5/72. Dette varianti (da approvarsi con le procedure fissate dalla legislazione vigente) dovranno contenere, tra l'altro, la valutazione dei pesi insediativi (esistenti e di progetto) della zona, ed il raffronto degli stessi con gli standards del D.M. del 2/4/68 n/1444.
Alla variante in parola farà seguito la redazione di appositi piani esecutivi con le modalità di cui al comma precedente.""

XXX

"I proprietari di immobili esistenti e destinati ad attività commerciali o produttive secondarie (fatta eccezione per quelle insalubri) ubicati al di fuori delle zone industriali, artigianali e commerciali eventualmente previste dal P.R.G., potranno richiedere l'autorizzazione o concessione per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per interventi di restauro e di risanamento conservativo, per interventi di ristrutturazione edilizia, nonché eccezionalmente per interventi di ampliamento. Inoltre, essendo per gli immobili in parola assunta la tipizzazione di zone per attività commerciali o produttive secondarie esistenti, le singole richieste di ampliamento potranno essere pertanto deliberate dal consiglio comunale e successivamente approvate con la procedura fissata dall'art.16 della legge 6/8/67 n.765, sempre che rispondano a criteri di pubblica utilità e non alterino l'impostazione generale e le previsioni fondamentali di P.R.G. (ad esempio riferite alla viabilità di scorrimento), in tal caso si farà riferimento alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., valevoli per le zone industriali, artigianali e commerciali a seconda del tipo di intervento(con esclusione della norma inerente gli strumenti attuativi), riferito all'intero complesso, ivi comprese le volumetrie esistenti, ed imputate all'area di competenza del complesso stesso riferita al momento dell'adozione del presente P.R.G."

XXXX

""Zona agricola E1 e zona agricola speciale E2""

Nelle zone E1 sono consentité manufatti anche residenziali a servizio però dell'agricoltura, per valori dell'i.f.f. non superiore a 0,03 mc/mq.
Nel caso di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art.9 della legge statale n.10/1977 punto a), nonché di bracciante agricolo o coltivatore diretto, giusta attestazione fornita dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia, si prescinde dal parametro di cui alla colonna "8" della unita tabella dei tipi edilizi.

Nel caso di industrie connesse con la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, saranno consentiti valori diversi per l'indice di fabbricabilità fondiaria, previa applicazione della procedura di deroga di cui all'art.16 della legge n.765/1967.
Le distanze fra gli edifici, residenziali e non, sono stabilite dalle norme sulle distanze, con un distacco minimo di metri 30.
Nelle zone agricole speciali E2 sono ammesse costruzioni a solo carattere rurale con i.f.f. non superiore a 0,01 mc/mq e con il rispetto degli altri parametri fissati per la zona E1. Non é consentito il ricorso alla procedura di deroga e rimane confermato per il lotto minimo il valore 10.000 mq.

lle zone boscate é esclusa l'apertura di cave e così pu
, per motivi paesaggistici, nelle zone dove possono esse
visibili da strada di tipo superiore alle interpoderali.

er quanto riguarda il territorio sottoposto a vincolo idro
eologico -zone E2- ai sensi della Legge Forestale 30.12.1923,
.3267 lo stesso é soggetto alla norma relativa.

In particolare i lavori di trasformazione dei terreni cespugliati o saldi in colture agrarie o comunque a lavorazioni periodiche sono soggette ad autorizzazione dell'Ispettorato Forestale. Le opere sia pubbliche che private, che comportino movimento di terra (strade, acquedotti, elettrodotti, costruzioni di fabbricati, ecc.) devono rispettare il patrimonio boscato ed essere sottoposte al parere del suddetto organo per l'adozione delle norme esecutive intese ad assicurare la stabilità del suolo ed il regolare regime delle acque.

- Ai sensi della Legge di Stato n.47 dell'1/3/75, tutte le zone boscate danneggiate o distrutte dal fuoco anche se non sottoposte a vincolo idrogeologico, purché comprese nei piani regionali previsti da detta legge, non possono avere destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio. In dette zone é rigorosamente vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo.

Per le opere da realizzare in zona E1 ed E2, sono necessarie le concessioni edilizie singole.

XXXXX

""Dopo l'approvazione del progetto generale attinente l'ospedale di zona di pertinenza del Comune di Delibeto (previsto nel Piano Regionale Ospedaliero per 271 posti-letto), le aree residue riservate dal P.R.G. a zona ospedaliera, tornano alla tipizzazione di zona agricola E1, salvo che il Comune non abbia su di esse già localizzate altre attrezzature generali; alle localizzazioni predette si dovrà procedere previa applicazione della legge statale n.1/1978 e comunque delle specifiche disposizioni di legge in materia di opere pubbliche.

XXXXXX

""Ai sensi dell'art.13 della legge sismica n.64 del 2/2/74, qualsiasi intervento edilizio nell'ambito del territorio Comunale é soggetto al preventivo parere favorevole del competente Ufficio del Genio Civile di Foggia"".

""N.B. Le presenti norme di attuazione valgono compatibilmente con quanto disposto dalle leggi dello stato 28/1/77 N.10 e 5/8/78, n.457 nonché delle leggi regionali 12/2/79, n.6 e 31/10/79 n.66 e successive modifiche ed integrazioni""